

Roma, 15 giugno 2020

Spett.le  
Autorità di Regolazione per Energia  
Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei  
consumatori di energia  
Unità Efficienza nel consumo  
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

**Consultazione 28 maggio 2020 193/2020/R/com**

**Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 116/2020/R/com, 149/2020/R/com e 192/2020/R/com adottate per via dell'emergenza COVID-19**

**Rev. 2020-06-15**

**Premessa**

ARTE è l'associazione di Reseller e Trader di Energia, ad oggi associa 110 operatori, con un fatturato aggregato di 2 miliardi di Euro, circa 4.000 addetti e più di un milione di contatori serviti nel mercato libero.

**Descrizione proposta ARERA – Modalità di saldo dell'ammontare non versato dagli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale**

L'Autorità per l'energia Elettrica Reti e Ambiente, relativamente al saldo degli importi non versati dagli utenti (UDD e UdD) nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, prevede che ciascun utente possa scegliere tra le seguenti alternative:

- un versamento dell'ammontare in un'unica soluzione (versamento una tantum);
- un piano di rateizzazione dell'ammontare dovuto al distributore. A tale fine l'utente, entro la fine del mese di agosto 2020, dovrà comunicare l'adesione o meno al piano di rateizzazione.

Secondo la proposta dell'Autorità, il distributore comunica all'UDD l'ammontare complessivo dovuto e, in caso di adesione dell'utente al piano di rateizzazione, il dettaglio del piano rateale con le specifiche degli importi di ogni rata, ivi incluso il piano dei pagamenti.

Nelle more di quanto indicato, il primo termine di pagamento coincide con l'ultima scadenza regolata del mese di settembre<sup>1</sup>; sovrapponendosi con la scadenza dell'eventuale versamento una tantum. I pagamenti (una tantum o delle rate) devono avvenire con le medesime modalità con cui sono pagate le fatture di trasporto/distribuzione.

La rateizzazione proposta dovrà avvenire in 3 rate di importo costante, aventi cadenza mensile, senza applicazione di alcun interesse. L'importo delle rate quindi corrisponderà ad 1/3 dell'ammontare che il singolo utente non ha versato ai sensi e per effetto della deliberazione 116/2020/R/COM; fatta eccezione, per il solo settore elettrico, di una parte di Oneri Generali di Sistema (Asos ed Arim) che saranno scomputati secondo la formula di cui al punto 2.2.5, con una forbice compresa tra il 10% e il 15%.

$$Ant_{preg} = \min (OGdS_{nv}; \alpha * Q_{max})$$

dove:

*Ant<sub>preg</sub>* è l'anticipazione degli OGdS che ogni utente del trasporto non è tenuto a saldare rispetto all'ammontare totale non versato nel periodo aprile-giugno 2020 ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM;

*OGdS<sub>nv</sub>* è l'ammontare di oneri generali di sistema di ogni utente del trasporto non versato alle imprese distributrici nel periodo aprile-giugno 2020 ai sensi della deliberazione 116/2020/R/COM;

*α* è il parametro compreso nell'intervallo 10%-15%;

*Q<sub>max</sub>* è l'ammontare massimo, qualora non saldato a scadenza, per cui potenzialmente il singolo utente non sarebbe incorso nelle procedure di inadempimento in ragione delle disposizioni della deliberazione 116/2020/R/COM.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di rateizzazione, l'ARERA prevede che il distributore possa richiedere all'utente inadempiente il versamento in un'unica soluzione dell'ammontare totale oggetto del piano.

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento alle scadenze delle fatture di ciclo e di rettifica ai sensi del § 5 del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica (di seguito: CTTE) e ai sensi del § 12.4.5 del "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: CRDG).

## Osservazioni ARTE

**Q1** - Da una prima analisi, vale la pena osservare che lo scomputo di una parte di OGdS sia riservata solo alla scelta da parte degli Utenti della Distribuzione della modalità di saldo rateale.

Di contro, la Scrivente Associazione, sostiene la necessità, in capo al distributore, di informare l'utente (UDD) di quanto dovuto, con particolare evidenza della parte degli OGdS "sospesa" in base al meccanismo ipotizzato; proponendo infine i due criteri (una tantum, incluso meccanismo pregresso oneri, e rateale, incluso meccanismo pregresso oneri).

Parimenti sarebbe auspicabile l'estensione della durata della rateizzazione ad almeno 6 canoni, prevedendo un periodo di tolleranza di almeno 5 giorni prima di procedere alle dovute verifiche dell'insoluto.

**Q2** - Nel merito della forchetta di percentuali prevista quale quota massima da riconoscere in modalità di "anticipazione"; A.R.T.E. ritiene, alla luce dell'eccezionalità e della gravità dell'emergenza sanitaria ed economica, considerando altresì l'incremento della morosità registrato di conseguenza, di utilizzare un valore compreso tra il 20% -25% per il parametro  $\alpha$ .

A suffragio di questa richiesta, evidenziamo che il portafoglio della clientela rappresentativo degli associati ARTE è prevalentemente quello di clienti alimentati in bassa tensione per il quale il provvedimento di cui alla deliberazione 116/2020/R/COM prevedeva il versamento del 70% degli oneri.

## **Descrizione proposta ARERA - Conclusione delle deroghe alla gestione della Garanzia in caso di downgrade del rating**

L'Autorità, con deliberazione 116/2020/R/COM, ha previsto che gli utenti del trasporto/della distribuzione il cui rating sia declassato proprio in conseguenza del contesto congiunturale connesso con l'epidemia da COVID-19, in deroga alle disposizioni del CTTE e del CRDG, possano provvisoriamente mantenere **in deroga** come livello minimo del giudizio di rating ammesso il livello BB+ di Standard & Poor's Corporation o Bai di Moody's Investors Service, nonché, per il settore elettrico anche il livello BB+ di Fitch Rating e in caso di diversa agenzia di rating ammessa, almeno equipollente a uno dei tre predetti livelli.

È intenzione dell'Autorità prevedere che il livello minimo del giudizio di rating provvisoriamente ammesso per gli utenti beneficiari, continui a operare, con riferimento al singolo utente, contestualmente al declassamento del giudizio di rating motivato dal contesto congiunturale connesso all'epidemia da COVID-19.


## Osservazioni ARTE

**Q3 E Q4** - Arte condivide la proposta dell'ARERA ma evidenzia l'esigenza di definire in ogni caso una *timeline* di validità della deroga, al fine di evitare che le società di rating possano

ritenere superata l'emergenza COVID quando invece il settore energetico comunque avrà delle ricadute durature. A tale scopo sarebbe auspicabile una estensione del periodo in deroga almeno sino al giugno del 2021.

**Q5** - Appare inoltre limitativa la previsione al cui punto 2.4.4, circa una provvisoria ammissione del livello minimo di rating ammesso "BB+" **esclusivamente a favore degli utenti che vi hanno già beneficiato e con riferimento al singolo utente**. L'impatto dell'epidemia COVID e gli effetti sui giudizi di rating emessi in favore delle Aziende operanti nel settore EE, non si possono considerare conclusi temporalmente fino al 30 giugno 2020 (sia in ragione dei tempi che le agenzie di rating normalmente impiegano, sia in ragione dell'impatto nel medio periodo ancora non concluso).

In conclusione, seppur il rapporto intercorrente tra UDD e RESELLER non sia regolato, si richiede che l'Autorità chiarisca riguardo la titolarità del POD e il relativo obbligo di esazione; favorendo nell'eventualità il processo di scomputo degli oneri in favore della controparte commerciale.

  
**Il Presidente**  
**Avv. Marco Tonino Ferraresi**